



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

Cumulo gratuito della contribuzione (Art. 1, commi 239-248, legge 228/2012, modificati dall'art. 1, comma 195, legge 232/2016)

SCHEDA RIASSUNTIVA

I contributi versati presso diverse gestioni previdenziali possono essere utilizzati per acquisire il diritto ad un'unica pensione, c.d. in cumulo, con requisiti di accesso stabiliti dalla Legge 228/2012, modificata dalla L 232/2016.

La legge sul cumulo prevede le seguenti pensioni in cumulo, stabilendone requisiti di accesso specifici:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione di inabilità
- Pensione indiretta
- Reversibilità delle pensioni in cumulo

Nella presente scheda, a titolo esemplificativo, si analizzeranno i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia in cumulo e per la pensione anticipata in cumulo.

Per l'istituto del cumulo, i contributi versati in diverse gestioni hanno rilevanza su due piani diversi:

- ai fini del **DIRITTO** alla pensione : si considerano tutti i contributi non coincidenti versati nelle diverse gestioni per ottenere un'unica complessiva anzianità contributiva;
- ai fini della **MISURA** : ogni gestione nel calcolo della pensione per la quota di propria competenza, considererà la contribuzione versata presso la gestione stessa (anche per il periodo di versamenti contributivi coincidenti con altra/e gestioni).

CHI PUO' CHIEDERE LA PENSIONE IN CUMULO

- coloro che hanno contributi non coincidenti versati nelle gestioni INPS, inclusa la gestione separata, e nelle casse previdenziali professionali
- possono chiederla anche se hanno maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate
- non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO (art.1, c.239 e 241)

REQUISITI: è previsto il verificarsi di un doppio livello di requisiti da raggiungere :





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

1. requisiti anagrafici e contributivi di cui all'art.24 , c. 6 e c.7 L.214/2011 (**regole INPS**) , ossia ad oggi 66 anni e 7 mesi , 20 anni di contribuzione ;
2. requisiti anagrafici e contributivi più elevati , tra le gestioni interessate; per l' **Enpav** 68 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione

La pensione di vecchiaia in cumulo è una pensione a formazione progressiva, che matura pro rata rispetto a ciascuna gestione man mano che si realizzano i requisiti presso le diverse gestioni. Alla fine, quando si realizzeranno tutti requisiti, il pensionato avrà ottenuto un'unica pensione .

In particolare i requisiti di cui al punto 1 (quelli INPS) costituiscono i requisiti minimi necessari per esercitare la facoltà e rendere così esigibile di fatto la quota di pensione INPS (c.d. Acconto della quota INPS). Successivamente, al raggiungimento dei requisiti ENPAV , il richiedente riceverà anche la quota Enpav .

ES. Iscritto Enpav che ha 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contribuzione cumulando diverse anzianità (es. 10 anni versati in Enpav e 20 anni in INPS):

- può esercitare la facoltà del cumulo avendo i requisiti minimi INPS di cui al punto 1 e riceve dall'Inps la quota di pensione ;
- il diritto in Enpav lo raggiungerà solo a 68 anni e 35 anni di contribuzione. Quindi dovrà continuare ad essere iscritto in ENPAV e versare contribuzione fino a raggiungere 35 anni in cumulo (dovrà contribuire in Enpav per ulteriori 5 anni). A quel punto anche l'Ente liquiderà la propria quota di pensione e si perfezionerà la pensione unica in cumulo.

DECESSO prima del perfezionamento dei requisiti più elevati di cui al punto 2

In caso di decesso prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi più elevati, non si perfezionerà la pensione di vecchiaia in cumulo per la gestione con i requisiti più elevati (ENPAV,nel caso in esame).

I superstiti acquisiscono un autonomo diritto alla pensione indiretta Enpav calcolata con gli anni di contribuzioni versati solo in Enpav , e la reversibilità dall'INPS della pensione di vecchiaia in cumulo per la rata di competenza INPS già liquidata al de cuius.

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO (art.1, c.239)

(N.B. è diversa dalla pensione di vecchiaia anticipata Enpav di cui all'art 22 del Regolamento Enpav che prevede requisiti di accesso minimi sia anagrafici sia contributivi, mentre invece la pensione anticipata in cumulo non prevede alcun vincolo anagrafico)

REQUISITI : sono gli stessi per tutte le gestioni, ossia quelli dell'art.24 , c. 10 L.214/2011 (**regole INPS**) nessun requisito anagrafico , ma solo requisito di contribuzione pari a 42 anni + 10 mesi (41 anni + 10 mesi, per le donne) ottenuto cumulando le anzianità non coincidenti presso le diverse gestioni interessate.



Via Castelfidardo, 41 - 00185 Roma
Tel. 06/492.001 – Fax 06/492.003.57

sito web: www.enpav.it . e-mail: enpav@enpav.it - enpav@pec.it

Codice Fiscale 80082330582



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

Il diritto alla pensione anticipata in cumulo sarà raggiunto contestualmente presso tutte le gestioni interessate.

CALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN CUMULO (Art. 1, c. 245)

- calcolo pro quota in rapporto ai soli periodi di iscrizione maturati presso ciascuna gestione, anche se coincidenti con quelli versati nelle altre gestioni interessate
- applicazione delle regole di calcolo vigenti in ciascun ordinamento interessato

QUOTA ENPAV

Trova applicazione la regola generale per il calcolo delle pensioni Enpav di cui **all'art. 21 , R.A. Statuto Enpav**, pro quota , ossia in relazione alle annualità di iscrizione e contribuzione versate

DOMANDA DI PENSIONE

La domanda può essere **presentata al raggiungimento dei requisiti** previsti per ciascuna tipologia di prestazione , all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto a più Enti di previdenza, potrà scegliere quello presso il quale inoltrare la domanda.

